

# I RAPPORTI DI LAVORO NELLA CRISI D'IMPRESA

## LE OPERAZIONI DI «WORKERS BUYOUT»

MICHELE PISCITELLI

20 02 2025

## AGENDA

1. Premesse e definizioni
2. I WBO: sintesi della fenomenologia
3. La Legislazione speciale
4. Case history
5. Considerazioni & Conclusioni
6. Riferimenti bibliografici

*Appendice. Le società cooperative: cenni*



## **PREMESSE E DEFINIZIONI**

## PREMESSE

Le operazioni di **Workers buyout (WBO)** sono state oggetto di diversi interventi da parte di accademici, ricercatori, studiosi e cultori della materia. Ciononostante, il dibattito in ordine a dette operazioni non è, ancora oggi, particolarmente alimentato.

Nel contempo tali operazioni, e più in generale, le società cooperative (quale veicolo naturale per l'attuazione di operazioni di WBO), soffrono di retaggi ed approcci alle volte non positivi, frutto di una scarsa diffusione della conoscenza sia del veicolo societario, sia dello strumento di risanamento, benché benefico di una specifica attenzione anche del Legislatore costituzionale.

L'obiettivo è quello di rappresentare in maniera sistemica le operazioni di WBO, fornendo una sistematizzazione delle principali disposizioni normative a supporto dell'attuazione di tali operazioni, con una appendice volta a fornire un quadro d'insieme della legislazione cooperativa.

## PREMESSE

Una operazione di WBO non è necessariamente collegata alla forma cooperativa.

È possibile che la sua attuazione avvenga attraverso un veicolo societario partecipato e controllato dai lavoratori diverso dalla società cooperativa; non a caso la caratteristica fondamentale del WBO è il governo dell'azienda da parte dei lavoratori o, quanto meno, il controllo dell'assemblea, e tale obiettivo è perseguibile anche con strutture societarie alternative alle società cooperative.

Tuttavia i dati empirici dimostrano come, a parità di altre condizioni, il veicolo cooperativo possa rappresentare lo strumento migliore per il buon esito di tali operazioni, anche alla luce della positiva attenzione che la legislazione in materia rivolge a tale struttura societaria.

Autorevoli studi (su tutti Vieta, Depedri, Carrano, Euricse, 2017) dimostrano l'importanza del tessuto associativo a supporto di tali operazioni. E' dimostrato come la maggior parte delle operazioni di WBO vedono coinvolte le principali associazioni di categoria che forniscono assistenza tecnica e *know how* per l'impostazione ed esecuzione delle operazioni di WBO.

## DEFINIZIONI

Gli studi e gli interventi in dottrina sulle operazioni di WBO hanno tentato di darne una definizione in relazione a differenti punti di vista, benché sia riconosciuto il fatto che tale espressione rappresenti in verità un fenomeno multiforme (e, forse, multidimensionale), caratterizzato da molteplici fattori (Pagani E., 2020). L'operazione di WBO è collocabile nei più generali contesti di acquisizioni, differentemente declinabili in funzione del soggetto che porta a termine l'operazione medesima (Pacchi. S. – 2021), caratterizzata dal fatto che i soggetti attuatori dell'acquisizione sono i lavoratori mediante l'utilizzo del veicolo cooperativo.

## I TENTATIVI DEFINITORI NELLA DOTTRINA

- ✓ un'acquisizione o salvataggio di un'impresa convenzionale da parte dei dipendenti che vi hanno lavorato (Euricse, Vieta M. – De Pedri S., 2015)
- ✓ un fenomeno di ristrutturazione aziendale o di riconversione in cui i lavoratori acquistano una quota di maggioranza dell'impresa che li impiega, o di una divisione o di una sussidiaria, e presenta spesso la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione dell'azienda (Cataudella M.C., 2016)
- ✓ un'operazione di Mergers & Acquisition (M&A) e fa riferimento all'operazione di acquisizione del capitale di un'impresa da parte dei dipendenti della stessa (Monni – Novelli – Pera – Realini, 2017)
- ✓ l'acquisizione di un'impresa convenzionale da parte dei dipendenti, in base alla quale questi acquistano la proprietà dell'intera azienda o di una parte di essa, con la conseguente costituzione di una cooperativa (Italia Lavoro, 2016)

## UNA POSSIBILE DEFINIZIONE DI SINTESI

I Workers buyout (WBO) sono operazioni di trasferimento di aziende o rami di esse, sia in contesti di ristrutturazione aziendale in continuità indiretta che di passaggio generazionale, attuate mediante un veicolo societario, preferibilmente identificato in una cooperativa di produzione e lavoro, controllato dai lavoratori provenienti dalla società la cui azienda o ramo è l'oggetto del trasferimento e nel quale i soci prestano la propria attività lavorativa.

## I WBO

# SINTESI DELLA FENOMENOLOGIA

Al pari di quanto avviene negli altri paesi, in Italia è stato ormai dimostrato (Euricse 2015) come i WBO si concentrino in periodi di crisi caratterizzati da riduzione del PIL, aumento della disoccupazione, declino del settore industriale, contrazione del settore manifatturiero in generale, ma anche semplicemente per garantire la continuità dell'impresa, in assenza di ricambio generazionale, attraverso l'interesse dei lavoratori a rilevare la proprietà.

Il recupero delle imprese da parte dei lavoratori e la trasformazione delle stesse da imprese «classiche» a cooperative di produzione e lavoro attraverso un processo di WBO è un elemento di grande interesse ed attualità, soprattutto alla luce delle molteplici crisi ancora in corso.

Le fattispecie di WBO che si possono concretizzare sono diverse e variano in funzione delle diverse motivazioni sottostanti. Dalla ristrutturazione nell'ambito di contesti di crisi, al ricambio generazionale, alla riattivazione di aziende oggetto di sequestri e confische conseguenti a provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata.

I processi di WBO attengono alla necessità di attivare strumenti idonei e flessibili a fronte di condizioni che richiedono discontinuità rispetto alla precedente realtà

- 1) PROCESSI FISIOLGICI
  - ✓ Scelte strategiche
  - ✓ Ricambio generazionale
  - ✓ Riconversione sito produttivo
- 2) PROCESSI PATOLOGICI
  - ✓ Crisi (insolvenza) di impresa
  - ✓ Sequestro/confisca

Le operazioni di WBO non rappresentano, sempre e comunque, la migliore soluzione per dare seguito a tali processi, poiché le peculiarità che le caratterizzano ne rappresentano, al tempo stesso, la forza e la difficoltà di applicazione.

Alla base del successo di un WBO vi è innanzitutto la volontà di adesione dei lavoratori che devono essere accuratamente informati e consapevoli del percorso che si andrà a intraprendere. Percorso che per non fallire dovrà essere gestito in maniera appropriata.

Si tratta di un percorso articolato in differenti fasi, desumibili sulla base dell'esperienza empirica degli operatori che nel tempo hanno curato tali operazioni.

- 1) A seguito dell'emersione di una delle variabili / presupposto (crisi, ricambio generazionale, sequestro-confisca) alcuni o tutti i **lavoratori, soggetti promotori, si pongono l'obiettivo** di acquisire il patrimonio della società di provenienza, cioè l'azienda stessa (o un suo ramo) in cui lavorano
- 2) **I lavoratori interessati costituiscono una nuova società cooperativa**, versando le quote del capitale sociale (che possono provenire come meglio approfondito *infra* anche dall'anticipo Naspi o dal TFR dell'azienda di provenienza)
- 3) Gli «**investitori istituzionali**» (finanziarie «Marcora», fondi mutualistici) partecipano al **capitale di rischio** della nuova cooperativa in qualità di soci finanziatori/soventori
- 4) La nuova cooperativa ottiene un **ulteriore flusso monetario** a titolo di capitale di **debito** dagli «investitori istituzionali» (e dal mondo bancario), sfruttando l'effetto leva derivante dalla capitalizzazione conseguita
- 5) La nuova cooperativa **acquisisce** il ramo o l'intera **azienda** dalla società di provenienza (con preferenza per il percorso «affitto di azienda -> successivo acquisto»).

Un tale percorso implica una preparazione e conoscenza tecnica specialistica non relegata alle competenze in materia di crisi d'impresa.

È per questo motivo che le operazioni di WBO, ancor più che in altri contesti di ristrutturazione, richiedono la presenza di un team interdisciplinare, adeguatamente coordinato, che affianchi i lavoratori interessati e la futura impresa cooperativa nella costruzione delle relazioni, dei processi e dei numeri inerenti l'ipotesi di acquisizione: esperti sul fronte societario, organizzativo, fiscale, giuslavoristico, contrattuale/sindacale, bancario, in materia di business plan e start-up, etc. Tutte professionalità da cui attingere salvaguardando tuttavia la centralità della natura cooperativa della costituenda realtà nonché il **pieno e imprescindibile coinvolgimento dei futuri soci lavoratori**.

La peculiarità dello strumento cooperativo richiede maggiori sforzi di formazione e condivisione con gli attori principali di questo percorso, rappresentati dai lavoratori. Agli stessi viene richiesta motivazione e determinazione nel perseguire un progetto di radicale trasformazione del rapporto di lavoro, in un'ottica di **autoimprenditorialità**.

Il WBO è quindi un processo partecipato, nel quale **deve essere salvaguardata la centralità dei lavoratori aderenti all’iniziativa**. La mancata o scarsa partecipazione e comprensione del contesto di riferimento, sia in relazione al veicolo cooperativo che all’operazione entro la quale detto veicolo si colloca, rischia di compromettere il buon esito dell’iniziativa ancorché fondata su adeguate (e financo solide) basi numeriche e documentali.

L'attività formativa/conoscitiva a beneficio dei futuri soci lavoratori può essere così riassunta:

- 1) analisi e condivisione del modello produttivo e del mercato di sbocco;
- 2) valutazione economica/finanziaria e condivisione del Piano;
- 3) riesame del modello organizzativo e selezione dei soci lavoratori che faranno parte del nuovo team manageriale e del CdA (anche mediante il coinvolgimenti di *temporary manager*);
- 4) approfondimenti di natura giuslavoristica (disciplina socio-lavoratore, tipologie contrattuali, aspetti contributivi/assicurativi, etc.);
- 5) formazione dei lavoratori/futuri soci: motivazione, team building e processi partecipativi; statuto, regolamento interno, organi, ruoli e responsabilità;
- 6) amministrazione e fiscalità di una società cooperativa, contratto collettivo, legislazione cooperativa;
- 7) condivisione con i diversi *stakeholders*, ivi comprese le procedure concorsuali;
- 8) condivisione con le organizzazioni sindacali, centrali cooperative, autorità locali, etc..

# LA LEGISLAZIONE SPECIALE

---

- 1) Legge 27 febbraio 1985 n. 49 (Legge «Marcora») ed il D.M. 4 gennaio 2021 («Nuova Marcora»)
- 2) D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22. L'articolo 8 e l'incentivo all'autoimprenditorialità
- 3) Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Articolo 1, comma 12: la detassazione dell'anticipazione NASpl
- 4) D.L. 23 dicembre 2013 n. 145
- 5) Legge 30 dicembre 2020 n. 178. L'articolo 1, commi 270-273 e l'incentivo per i passaggi generazionali
- 6) D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
- 7) Legge 29 maggio 1982 n. 297. L'articolo 2 ed il Fondo di garanzia per il T.F.R.
- 8) Legge 142/2001 ed il socio lavoratore: i «piani di crisi» disciplinati dall'art. 6

### **LEGGE 27 FEBBRAIO 1985 N. 49 (LEGGE «MARCORA»)**

Nel 1985 è stata promulgata la Legge 27 febbraio 1985 n. 49 (Legge Marcora ), che introduceva un provvedimento per il credito alle cooperative nonché misure a salvaguardia dei livelli occupazionali.

In particolare, la norma promuoveva la costituzione di cooperative da parte di lavoratori licenziati, cassaintegrati o dipendenti provenienti da aziende in crisi o sottoposte a procedure concorsuali.

La legge istituiva distinti fondi da destinare a tali iniziative, da erogarsi per il tramite di società finanziarie partecipate in maggioranza da cooperative di produzione e lavoro, chiamate ad utilizzare detti fondi per assumere partecipazioni nel capitale sociale delle cooperative costituite dai predetti lavoratori (in seguito individuate anche come «finanziarie Marcora»).

Nel 1986 venne quindi costituita Cooperazione Finanza Impresa Società Cooperativa (in breve CFI) su iniziativa di AGCI, Confcooperative e Legacoop e con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Mimit) per dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 49/1985.

## LEGGE 27 FEBBRAIO 1985 N. 49 (LEGGE «MARCORA»)

Nel 1993 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, determinando l'arresto degli interventi disciplinati dai due Fondi originariamente previsti dalla norma originaria (c.d. «Marcora I»).

L'operatività della «Marcora I» è rimasta dunque sospesa sino all'entrata in vigore della Legge 5 marzo 2001 n. 57 («Marcora II»), che ne riformò il contenuto, riconducendolo alla piena compatibilità con il Trattato. Riassumendo, vennero abrogati diversi articoli, fu introdotta una profonda riforma dell'articolo 17 (fulcro dell'attuale operatività della Legge Marcora), fu eliminato il meccanismo di contribuzione pubblica a fondo perso e venne prevista la partecipazione del Mimit al capitale sociale delle società finanziarie (quest'ultime in qualità di investitori istituzionali) costituite in forma cooperativa.

Il successivo D.M. del 4 aprile 2001 (ulteriormente modificato nel 2003 e nel 2005) ha dato attuazione alle susesposte disposizioni ex art. 17, comma 6, L. 49/1985.

Nel tempo la Legge Marcora è stata oggetto di ulteriori interventi normativi, sia di «affinamento» che di rifinanziamento.

## LEGGE 27 FEBBRAIO 1985 N. 49 (LEGGE «MARCORA»)

L'attuale contesto normativo è quindi così sintetizzabile:

- 1) la Legge 49/1985 (Legge Marcora) così come riformata dalla Legge 57/2001 («Marcora II») nonché da tutti i successivi interventi precedentemente sintetizzati, attuata per il tramite del D.M. 4 aprile 2001;
- 2) il D.M. 4 gennaio 2021 (La c.d. «Nuova Marcora»), sostitutivo del precedente D.M. 4 dicembre 2014.

La Legge attua il sostegno del Mimit allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative, anche sociali, qualificabili quali cooperative «di produzione e lavoro», a salvaguardia ed incremento dell'occupazione. Tale sostegno è realizzato mediante la partecipazione del Mimit alle «finanziarie Marcora». Le «**finanziarie Marcora**» assumono la natura di **investitori istituzionali** (art. 111 *octies* Disp.Att.Cod.Civ), devono essere ispirate a principi di mutualità, essere costituite in forma cooperativa e possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative. A seguito della fusione tra Soficoop e Cooperazione Finanza Impresa Società Cooperativa (in breve CFI), oggi **CFI** ([www.cfi.it](http://www.cfi.it)) è l'unica «**finanziaria Marcora**» presente sul territorio nazionale.

## **LEGGE 27 FEBBRAIO 1985 N. 49 (LEGGE «MARCORA»)**

CFI:

- ✓ può assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, dando priorità a quelle costituite da lavoratori di imprese in crisi;
- ✓ può sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle predette partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi nonché strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c.;
- ✓ può intervenire in qualità di socio finanziatore / persona giuridica anche nelle cooperative con un numero di soci inferiore a nove, in espressa deroga all'art. 2522 c.c.;
- ✓ può erogare finanziamenti agevolati ai sensi del D.M. 4 gennaio 2021.

CFI interviene con una partecipazione di minoranza, nella forma di socio finanziatore, non superiore al valore del capitale sociale, delle riserve patrimoniali e del prestito sociale della cooperativa, nel limite massimo pari al (doppio del) capitale sociale sottoscritto e versato dai soci dell'impresa.

La partecipazione è temporanea e va dismessa entro le tempistiche individuate dalla normativa di riferimento.

## LEGGE 27 FEBBRAIO 1985 N. 49 (LEGGE «MARCORA»)

D.M. 4 aprile 2001 – art. 4

«[...] Le società finanziarie assumono partecipazione temporanea di minoranza secondo le modalità previste dalla normativa vigente [...]. **La partecipazione deve essere inferiore al capitale di rischio della cooperativa.**

*Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al **capitale di rischio**, si considerano le riserve ed i prestiti **sociali**, risultanti dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della domanda di intervento, nonché il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, ivi compresi i soci tecnico-amministrativi, le persone giuridiche ed i soci sovventori. Il **capitale sociale deve costituire non meno del cinquanta per cento del capitale di rischio** e può essere determinato alla data dell'intervento della società finanziaria nella cooperativa»*

*In caso di avvio di una iniziativa di WBO, la neocostituita cooperativa potrà contare su un patrimonio netto costituito esclusivamente dal capitale sociale sottoscritto dai soci (compresi eventuali altri soci sovventori ex art. 4, comma 6, D.M. 4 aprile 2001), di tal che l'intervento massimo di CFI dovrà essere commisurato a tale importo*

## LEGGE 27 FEBBRAIO 1985 N. 49 (LEGGE «MARCORA»)

In base al D.M. 4 aprile 2001 CFI deve provvedere a quanto segue.

- ✓ Le cooperative finanziate devono essere sottoposte alla verifica dei requisiti formali, *in primis* la compagine sociale.
- ✓ Il *business plan* deve essere valutato con particolare riferimento alle competenze ed esperienze dei soci ed alle funzioni aziendali previste. Specifiche analisi devono essere svolte in ordine al mercato di riferimento, agli investimenti, agli aspetti tecnico-organizzativi, alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, il tutto anche sulla base di bilanci previsionali relativi almeno a tre anni di attività.
- ✓ I finanziamenti devono essere concessi entro determinati limiti fissati dall'Unione Europea.
- ✓ Le cooperative partecipate devono essere controllate con periodicità almeno semestrale, anche con il confronto tra budget e consuntivo. Specifici controlli devono essere eseguiti anche in ordine alle procedure e all'organizzazione aziendale.

## **LEGGE 27 FEBBRAIO 1985 N. 49 (LEGGE «MARCORA»)**

Alla data di delibera dell'intervento ciascun socio lavoratore deve avere già sottoscritto una quota individuale non inferiore a Euro 4.000 (ridotti a Euro 1.000 per i soci lavoratori delle cooperative sociali). Di detta quota il 50% deve essere versato entro i trenta giorni successivi alla delibera di intervento e la parte rimanente entro due anni.

Le partecipazioni assunte da CFI devono essere dismesse entro il termine massimo di dieci anni e comunque:

- 1) per il 25% nei primi cinque anni;
- 2) la restante parte nei cinque anni successivi.

Il dividendo annuale da garantire (portabile) è pari al tasso BCE (vigente al momento della delibera) + 2,5%, con un minimo del 3% ed un massimo del 6%.

Per i WBO è prevista una remunerazione ridotta dell'1,50%, con esclusione della portabilità.

## LEGGE 27 FEBBRAIO 1985 N. 49 (LEGGE «MARCORA»)

Caratteristiche dello SFP:

- ✓ privilegio della remunerazione: dividendo riconosciuto in presenza di utili, dopo i soli accantonamenti obbligatori per legge;
- ✓ portabilità nel tempo del diritto al dividendo;
- ✓ rivalutazione del capitale obbligatoria in caso di capienza di utili, pari al 50% della variazione annua dell'indice istat FOI;
- ✓ prelazione in caso di scioglimento, postergazione in caso di perdite di esercizio;
- ✓ ristorno subordinato alla remunerazione della partecipazione CFI;
- ✓ diritto di voto proporzionale all'importo della partecipazione (fatti salvi i limiti ex art. 2526 c.c.).
- ✓ facoltà di nomina di un membro del collegio sindacale, di un consigliere e di un liquidatore in caso di scioglimento;
- ✓ facoltà di recesso dal 3° anno e nei casi di violazione dei diritti CFI.

## LA «NUOVA MARCORA» EX D.M. 4 GENNAIO 2021

Il D.M. 4 gennaio 2021 ed il successivo Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 marzo 2021 hanno dato un nuovo impulso all'ulteriore intervento agevolativo sinteticamente individuato come «Nuova Marcora» la cui prima versione è risalente al D.M. 4 dicembre 2014.

Il D.M. 4 gennaio 2021 è finalizzato a sostenere la nascita, lo sviluppo ed il consolidamento di società cooperative con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese.

Beneficiarie dell'intervento sono le società cooperative

- di produzione e lavoro e sociali di tipo A e B, operanti in tutti i settori produttivi;
- rientranti nei limiti dimensionali stabiliti per le Piccole e Medie Imprese, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria;
- partecipate da CFI ai sensi della L. 49/85 e s.m.i., ovvero che abbiano presentato domanda di partecipazione alla data di presentazione della domanda per il finanziamento agevolato.
- non in difficoltà secondo le disposizioni unionali né sottoposte a scioglimento, liquidazione o procedure concorsuali.

## LA «NUOVA MARCORA» EX D.M. 4 GENNAIO 2021

Tali finanziamenti sono erogati ex art. 5 del D.M. per il tramite di CFI ed hanno le seguenti caratteristiche:

- ✓ hanno durata da 3 a 10 anni, compreso un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
- ✓ sono rimborsati in rate semestrali con quota capitale costante;
- ✓ sono regolati a un **tasso** di interesse pari allo **zero per cento**;
- ✓ nel caso siano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l'intero importo;
- ✓ sono concessi per un importo:
  - non superiore a **cinque volte** il valore della partecipazione già detenuta da CFI;
  - in ogni caso non superiore a Euro 2.000.000.

La partecipazione al capitale sociale di CFI nell'azienda beneficiaria rappresenta condizione necessaria per l'accesso alla misura nonché l'elemento su cui commisurare l'entità dell'aiuto concedibile.

## LA «NUOVA MARCORA» EX D.M. 4 GENNAIO 2021

Le iniziative ammissibili sono la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative come già individuate, operanti sull'intero territorio nazionale ed in tutti i settori produttivi (nei limiti dei Regolamenti di esenzione unionali).

I finanziamenti agevolati sono concessi a sostegno di **programmi di investimento** ovvero per **esigenze di liquidità** così come individuati nell'articolo 3 del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2021, da completarsi nei 36 mesi successivi dalla stipula del contratto di finanziamento.

L'istruttoria è curata da CFI, corredata dalla documentazione prevista nelle disposizioni di legge e regolamentari sopra citate. CFI verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e formali, nonché la sostenibilità dell'iniziativa proposta sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento. Le cooperative beneficiarie dovranno **trasmettere una relazione annuale** sulle attività svolte fino a decorrenza di un triennio dalla completa erogazione, inerente alle attività svolte, agli investimenti realizzati, ai principali risultati raggiunti nonché, per i finanziamenti a supporto di esigenze di liquidità, alla modalità di utilizzo delle risorse.

## LA «NUOVA MARCORA» EX D.M. 4 GENNAIO 2021

I finanziamenti agevolati concessi ai sensi del D.M. 4 gennaio 2021:

- a) possono essere concessi, alternativamente, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti *de minimis* di volta in volta applicabili;
- b) non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa. Il credito nascente dalla ripetizione delle somme erogate è assistito da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della Legge 449/1997.

*Art. 24, comma 33, Legge 27 dicembre 1997 n. 449. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del Codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità.*

### CFI «IN PILLOLE»

TIPOLOGIA INTERVENTI	Numero Interventi	di cui cessati
Startup	4	1
Startup+sviluppo	2	2
Sviluppo	3	1
WBO+crisi	7	4
Consolidamento	4	1
WBO	40	11
WBO+sviluppo	14	
WBO+consolidamento	13	2
Consolidamento+Sviluppo	4	
	91	22

*I dati esposti derivano da un progetto di ricerca che ha avuto ad oggetto le operazioni di WBO assistite da CFI nel periodo 2011 – 2022 (n. 91 operazioni).*


## CFI «IN PILLOLE»

<b>A</b>	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	1,10%
<b>C</b>	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	68,13%
<b>E</b>	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	1,10%
<b>F</b>	COSTRUZIONI	6,59%
<b>G</b>	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	12,09%
<b>H</b>	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	3,30%
<b>J</b>	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	3,30%
<b>N</b>	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	1,10%
<b>S</b>	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	3,30%

*I dati esposti derivano da un progetto di ricerca che ha avuto ad oggetto le operazioni di WBO assistite da CFI nel periodo 2011 – 2022 (n. 91 operazioni).*



## CFI «IN PILLOLE»



*I dati esposti derivano da un progetto di ricerca che ha avuto ad oggetto le operazioni di WBO assistite da CFI nel periodo 2011 – 2022 (n. 91 operazioni).*

## CFI «IN PILLOLE»

Nel periodo 2011-2024:

- **97 WBO** per un impiego complessivo di **58 milioni di euro**;
- una media di **7 wbo l'anno**;
- Cooperative di produzione e lavoro che sviluppano oltre **465 mln di fatturato** consolidato ed occupano più di **2.255 addetti**;
- un **impiego medio per WBO di 600 k, 25 k per addetto**.

*Gli investimenti a sostegno delle cooperative di lavoratori per il recupero delle aziende in crisi generano mediamente un **ritorno economico per lo Stato pari a oltre 6 volte il capitale impiegato**, derivante dal rapporto tra:*

- *risorse impiegate (capitale di rotazione / DM impiegato nei WBO al netto delle perdite subite / anticipazione Naspi);*
- *risorse generate (dividendi ed interessi attivi, confluiti nel fondo di rotazione – Fiscalità generale – Contributi previdenziali - Minor utilizzo di ammortizzatori sociali, al netto di quelli impiegati per la capitalizzazione).*

Fonte:  **CFI** COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA

## CFI «IN PILLOLE»

CFI supporta inoltre le cooperative che investono nelle aziende confiscate alla criminalità organizzata. Nel corso dell'anno 2018 CFI ha stretto un rapporto di stabile collaborazione con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (in breve **ABNSC**) e con **Invitalia** per concorrere alla salvaguardia del valore patrimoniale dei beni aziendali sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dei livelli occupazionali, utilizzando in modo integrato le risorse della legge Marcora con quelle messe a disposizione dal D.M. 04.11.2016.

*Il D.M. 4 novembre 2016 disciplina i "Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati»*

## **D.LGS. 4 MARZO 2015 N. 22. L'ARTICOLO 8 E L'INCENTIVO ALL'AUTOIMPREDITORIALITÀ**

La NASpl è l'assicurazione sociale per l'impiego (sussidio di disoccupazione) entrata in vigore a partire dal 1° maggio 2015, e fa parte degli strumenti introdotti dalla Riforma del Mercato del Lavoro (conosciuto anche come "Jobs Act"): ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.



## D.LGS. 4 MARZO 2015 N. 22. L'ARTICOLO 8 E L'INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

### DESTINATARI

- ✓ Lavoratori dipendenti
- ✓ Apprendisti
- ✓ Soci lavoratori
- ✓ NO collaboratori
- ✓ NO dipendenti AAPP (tranne quelli a tempo determinato)
- ✓ NO operai agricoli
- ✓ NO lavoratori extracomunitari con permesso per lavori stagionali

### REQUISITI

- ✓ Perdita involontaria del lavoro
- ✓ Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti

*N.B. A seguito delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2025 chi si dimette da una azienda oppure risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto e licenziato da una seconda azienda prima di aver maturato almeno 13 settimane di contributi non avrà diritto alla NASpl.*



## D.LGS. 4 MARZO 2015 N. 22. L'ARTICOLO 8 E L'INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

### Perdita involontaria del rapporto di lavoro

- ✓ Licenziamento
- ✓ Dimissioni volontarie:
  - ✓ *per giusta causa (mancato pagamento retribuzione, modifiche in peius delle mansioni, ingiustificato spostamento della sede lavorativa, etc ...)*
  - ✓ *durante il periodo tutelato di maternità*
  - ✓ *nell'ambito della procedura di conciliazione presso la DTL*



## Determinazione della NASPI

- ✓ Proporzionata alla retribuzione media mensile (75% della retribuzione media mensile percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni). L'importo di riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpi è pari ad euro 1.436,61 per il 2025. Analogamente, l'importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2025, euro 1.562,82.
- ✓ Riduzione mensile del 3% dal 6<sup>a</sup> mese di fruizione (8<sup>a</sup> per gli ultra 55enni)
- ✓ Non soggetta a contribuzione
- ✓ Soggetta ad Irpef



## D.LGS. 4 MARZO 2015 N. 22. L'ARTICOLO 8 E L'INCENTIVO ALL'AUTOIMPREDITORIALITÀ

### Durata della NASPI

- ✓ Corresponsione mensile per  $\frac{1}{2}$  delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni
- ✓ Non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (anche in forma anticipata)
- ✓ I periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASPI
- ✓ I periodi di fruizione della NASPI sono coperti da contribuzione figurativa



## D.LGS. 4 MARZO 2015 N. 22. L'ARTICOLO 8 E L'INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

### Presentazione della domanda NASPI

- ✓ Domanda all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
- ✓ Canali:
  - Via WEB (operazione eseguita direttamente dal lavoratore)
  - Enti di Patronato
  - Contact Center INPS/INAIL
- ✓ Circolare INPS 94/2015: regole specifiche per la decorrenza della prestazione, anche per i casi particolari di malattia e maternità insorti in pendenza della cessazione del rapporto di lavoro

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50593.naspi-indennita-mensile-di-disoccupazione.html>

## D.LGS. 4 MARZO 2015 N. 22. L'ARTICOLO 8 E L'INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

L'incentivo all'autoimprenditorialità (l'«anticipazione NASpl») è regolato dall'art. 8.

Tale norma consente al lavoratore dipendente cui spetta il trattamento NASpl di ottenerne la corresponsione anticipatamente (al netto di quanto eventualmente già erogato) ed in un'unica soluzione al verificarsi di talune condizioni:

- a) avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
- b) sottoscrizione di una quota del capitale sociale di una cooperativa di produzione e lavoro con la quale il beneficiario instaura il rapporto mutualistico di lavoro;
- c) costituzione di società unipersonale caratterizzata dalla presenza di un unico socio a condizione che si verifichino le condizioni per la perdita della responsabilità limitata (assenza di indicazione dell'unipersonalità);
- d) costituzione o ingresso in società di persone;
- e) costituzione o ingresso in società di capitali solo in caso di prevalenza della prestazione lavorativa.

## D.LGS. 4 MARZO 2015 N. 22. L'ARTICOLO 8 E L'INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

**L'incentivo è destinato direttamente al lavoratore** il quale, quindi, ricevuto l'incasso dovrà conferirlo interamente, a titolo di sottoscrizione di capitale sociale, nella cooperativa di produzione e lavoro con la quale egli instaura un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione ai sensi della Legge 142/2001.

Per l'attività di lavoro associato in cooperativa va dichiarata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio e nell'Albo nazionale delle cooperative a mutualità prevalente la cui iscrizione è gestita dalle Camere di commercio.

Deve, inoltre, essere indicata la data della sottoscrizione del capitale sociale della cooperativa.

**La successiva instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro dipendente non dà luogo alla decadenza dal beneficio** (contrariamente a quanto accade nel caso di anticipazione per avvio di attività autonoma).

## D.LGS. 4 MARZO 2015 N. 22. L'ARTICOLO 8 E L'INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

In sintesi, il socio lavoratore:

- ✓ utilizzando risorse dello Stato, capitalizza la cooperativa ed alimenta i processi virtuosi di «leva patrimoniale» ex Legge Marcora;
- ✓ instaurando il rapporto di lavoro, percepisce regolarmente lo stipendio, alimenta la propria posizione previdenziale, contribuisce alla fiscalità generale ed alla domanda interna;
- ✓ nei rapporti con procedure concordatarie/concorsuali, contribuisce ad alimentare l'attivo della procedura mediante operazioni in continuità indiretta;
- ✓ al termine del rapporto di lavoro, data la contestuale cessazione del rapporto associativo, avrà diritto a percepire:
  - il Trattamento di Fine Rapporto regolarmente maturato;
  - il capitale sociale a suo tempo sottoscritto mediante l'incentivo (al netto di eventuali perdite che incidano su detto capitale).

## D.LGS. 4 MARZO 2015 N. 22. L'ARTICOLO 8 E L'INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

In relazione al principale requisito soggettivo («Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpl») risulta rilevante la disposizione contenuta nell'art. 11, comma 3, D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, in forza della quale l'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta ad una delle procedure ivi contemplate (**liquidazione giudiziale, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa**), costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'art. 8, D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 a favore dei soci lavoratori.

*L'argomento è trattato successivamente*

## D.LGS. 4 MARZO 2015 N. 22. L'ARTICOLO 8 E L'INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

La disposizione ha infine trovato una propria collocazione nell'ambito del D. Lgs. 14/2019 (CCII).

Il D. Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (il *Decreto Correttivo*) ha disposto una modifica dell'art. 191 CCII, estendendo a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza l'applicazione, tra le altre, delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. n. 145 del 2013 «*in presenza dei relativi presupposti*».

*Tale intervento non risulta coordinato con l'attuale testo del citato art. 11 D.L. 145 del 2013*

Pur in assenza di riferimenti espliciti in materia di WBO, risulta altresì rilevante il disposto di cui al precedente articolo 190 ("Trattamento NASpl"), il quale dispone che la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del precedente articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione, con riconoscimento del trattamento NASpl qualora ricorrano i restanti requisiti previsti dalla normativa.

## LA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019. ARTICOLO 1, COMMA 12: LA DETASSAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE NASPI

La disposizione prevede che la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della prestazione di disoccupazione NASpl si considera **non imponibile** ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è **destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa** nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

In attuazione di tale disposizione l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021, ha stabilito i criteri e le modalità per la fruizione della sopracitata agevolazione.

Con la propria circolare n. 178 del 26 novembre 2021 l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'inoltro della domanda di anticipazione NASpl e contestuale richiesta di applicazione del regime fiscale di favore.

## LA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019. ARTICOLO 1, COMMA 12: LA DETASSAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE NASPI

È importante precisare come la norma di riferimento ed i successivi interventi di prassi non contengano, neppure in via interpretativa, alcun vincolo a che la cooperativa di produzione e lavoro capitalizzata dai suoi soci mediante l'incentivo all'autoimprenditorialità debba necessariamente eseguire una operazione di WBO né, tanto meno, vi è alcuna correlazione tra tale disposizione e quella contenuta nell'art. 11, comma 2 (prelazione), del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145.

Sarà quindi ben possibile che i lavoratori di una azienda in crisi, maturato il diritto alla percezione della NASpI, decidano di costituire tra loro una cooperativa di produzione e lavoro, richiedere ed ottenere (in assenza di imposizione Irpef) l'anticipazione ex art. 8 D.Lgs. 22/2015 ed avviare una nuova e differente impresa, totalmente avulsa da quella di provenienza.

## IL D.L. 23 DICEMBRE 2013 N. 145

### L'articolo 11, comma 2: il diritto di prelazione dei lavoratori

*«Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento [liquidazione giudiziale], concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura»*

## IL D.L. 23 DICEMBRE 2013 N. 145

### L'articolo 11, comma 2: il diritto di prelazione dei lavoratori

La disposizione di legge statuisce il **diritto di prelazione a favore delle cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa** sottoposta a **liquidazione giudiziale, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa**, nel caso in cui, nell'ambito di tali procedure, si addivenga all'affitto o alla vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti.

La relazione di accompagnamento della legge di conversione del DL 145/2013 precisa peraltro che *«La norma si rende necessaria al fine di sostenere soluzioni della crisi o dell'insolvenza di imprese, privilegiando, a parità di condizioni con altri eventuali soggetti concorrenti, le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dalle stesse imprese sottoposte alla procedura concorsuale, consentendo ai medesimi soci lavoratori di capitalizzare l'indennità di mobilità senza passare per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità [...]»*

## IL D.L. 23 DICEMBRE 2013 N. 145

### L'articolo 11, comma 2: il diritto di prelazione dei lavoratori

- ✓ Si tratta di una prelazione legale, che pone la società cooperativa che rispetta i requisiti normativamente previsti in una (legittima) posizione di *favor* (riconosciuta anche dalla giurisprudenza) rispetto ad altri competitori che intervengono nelle procedure competitive indette nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi.
- ✓ Ad oggi ancora dubbi interpretativi su alcune questioni:
  - compagine sociale: sino all'atto dell'aggiudicazione / acquisto deve ritenersi necessario il rispetto delle qualifiche previste dalla norma in capo a tutti i soci della società cooperativa (ma si ritiene ammissibile, per coordinamento generale, la presenza dei soci finanziatori istituzionali);
  - cooperative «costituite» secondo l'accezione «formate» da lavoratori dell'impresa in crisi;
  - alcuna disposizione consente di poter subordinare il beneficio prelatizio al fatto che tutti i soci della cooperativa beneficino dell'incentivo all'autoimprenditorialità.

## IL D.L. 23 DICEMBRE 2013 N. 145

### L'articolo 11, comma 2: il diritto di prelazione dei lavoratori

Sulla compatibilità tra prelazione e vendite competitive in ambito concorsuale, Trib. Bolzano, 9 maggio 2018: *«Peraltro, ad opinione di questo Tribunale, la prelazione non parrebbe essere, in linea di principio, incompatibile con il sistema delle vendite coattive [quali quelle eseguite in ambito concorsuale, N.d.R.], posto che si sostanzia in un diritto che il prelazionario eserciterà a parità di condizioni rispetto agli offerenti in competizione. Tale meccanismo salvaguarderebbe certamente il prelazionario, ma ciò comunque nel pieno rispetto del meccanismo pubblicistico della vendita competitiva in una procedura concorsuale, che non pregiudica affatto l'opportunità di liquidare nel migliore dei modi il patrimonio fallimentare o concordatario, né attribuirebbe ingiustificati vantaggi al prelazionario in luogo di terzi o a terzi in luogo del prelazionario, né, infine: comprometterebbe il principio della par condicio creditorum. Pertanto si ritiene che il diritto di prelazione sia compatibile con la procedura di vendite competitiva concorsuale, laddove il bene oggetto del diritto di prelazione coincida pienamente con il bene oggetto di trasferimento»*

## IL D.L. 23 DICEMBRE 2013 N. 145

### L'articolo 11, comma 2: il diritto di prelazione dei lavoratori

Sulla legittimità della norma speciale, TAR Umbria n. 363/2015, il quale ha deciso in ordine all'applicazione dell'art. 11, c. 2, D.L. n. 145/2013 nell'ambito dell'affitto di azienda a seguito di un bando promosso dalla procedura di LCA. Il TAR afferma che *«Secondo un approccio ermeneutico di tipo logico sistematico, scopo della prelazione non pare soltanto quello di garantire i livelli occupazionali, già ampiamente tutelati dagli accordi sindacali e da altre disposizioni della stessa lex specialis (art. 5), bensì il subentro dei dipendenti della società in crisi nella gestione imprenditoriale per il tramite di una cooperativa ad hoc quale peculiare strumento per il superamento della crisi, trovando all'uopo un riferimento negli stessi artt. 1, 2 (solidarietà), 45 (funzione sociale della cooperazione) e 46 (cogestione dei lavoratori nelle aziende) della Costituzione. [...] Scopo della peculiare fattispecie di prelazione legale per cui è causa va dunque individuato soprattutto nella gestione dell'impresa in crisi da parte degli stessi lavoratori dipendenti, valorizzandosi la stessa funzione sociale della cooperazione, oltre che il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost»*

## IL D.L. 23 DICEMBRE 2013 N. 145

### L'articolo 11, comma 3: l'incentivo all'autoimprenditorialità nei contesti di crisi

*«L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa»*

## IL D.L. 23 DICEMBRE 2013 N. 145

### L'articolo 11, comma 3: l'incentivo all'autoimprenditorialità nei contesti di crisi

La disposizione di legge, nella sua versione oggi vigente, statuisce che l'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta ad una delle procedure indicate al comma 2 del medesimo articolo 11, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'incentivo all'autoimprenditorialità ex art. 8 D.Lgs. 22/2015.

La disposizione qui commentata disciplina non già la fruibilità del beneficio ex art. 8 D. Lgs. 22/2015 (che è e resta un diritto del lavoratore in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro), quanto la **possibilità di poter ottenere detta anticipazione anche in assenza dell'interruzione del rapporto di lavoro** (così come ben chiarito proprio dalla Relazione Illustrativa)

## IL D.L. 23 DICEMBRE 2013 N. 145

### L'articolo 11, comma 3: l'incentivo all'autoimprenditorialità nei contesti di crisi

*«A tale fine al comma 3 si prevede che l'atto di assegnazione dell'affitto o dell'acquisto costituisce titolo per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 in base al quale: «i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperative possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità» di mobilità.*

*La norma si rende necessaria al fine di sostenere soluzioni della crisi o dell'insolvenza di imprese, privilegiando, a parità di condizioni con altri eventuali soggetti concorrenti, le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dalle stesse imprese sottoposte alla procedura concorsuale, consentendo ai medesimi soci lavoratori di capitalizzare l'indennità di mobilità senza passare per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità che costituiscono invece il presupposto per l'applicazione del predetto articolo 7, comma 5.»*

## IL D.L. 23 DICEMBRE 2013 N. 145

### L'articolo 11, comma 3: l'incentivo all'autoimprenditorialità nei contesti di crisi

Conseguentemente è condizione necessaria e sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare dell'incentivo ex art. 8 D. Lgs. 22/2015 senza interruzione del rapporto di lavoro, che detto lavoratore:

- ✓ avesse un rapporto di lavoro con l'impresa in crisi alla data di avvio di una delle procedure indicate dal Legislatore;
- ✓ sia socio di una cooperativa avente tutte le caratteristiche previste dall'art. 11, comma 2, D.L. 145/2013;
- ✓ detta cooperativa abbia perfezionato con l'azienda in procedura un'operazione di trasferimento che non comporti l'interruzione del rapporto di lavoro del lavoratore.

## IL D.L. 23 DICEMBRE 2013 N. 145

### L'articolo 11 ed il CCII

Si segnala il mancato coordinamento normativo tra CCII e DL 145/2013:

- 1) secondo l'art. 11, c. 3, DL 145/2013, il diritto alla NASpl (e quindi alla sua anticipazione) è riservato «alle cooperative di cui al comma 2», ovvero:
  - ✓ cooperative di lavoratori dell'impresa in crisi;
  - ✓ lavoratori provenienti da imprese sottoposte a **liquidazione giudiziale, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;**
- 1) l'art. 191 CCII stabilisce che al trasferimento di azienda nell'ambito di **strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** o della **liquidazione giudiziale o controllata** si applica l'(intero) art. 11 DL 145/2013 in presenza dei relativi presupposti.

## IL D.L. 23 DICEMBRE 2013 N. 145

### L'articolo 11 ed il CCII

Una lettura organica del novellato art. 191 CCII dovrebbe condurre all'applicabilità (anche nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che prevedono soluzioni di continuità diversi da quelli citati nell'art. 11, comma 2, D.L. n. 145 del 2013) delle specifiche disposizioni di *favor* a sostegno delle operazioni di WBO.

La necessità, comunque, di subordinare tale principio generale alla verifica dei “relativi presupposti” nonché quella, secondo quanto riportato nella Relazione Illustrativa, di non “determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” rappresenta nei fatti un ostacolo all'applicabilità:

- della prelazione a favore dei lavoratori nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza non espressamente menzionati all'art. 11, comma 2, D.L. n. 145 del 2013;
- dell'incentivo all'autoimprenditorialità ex art. 8, D. Lgs. n. 22 del 2015 (secondo le specifiche modalità di accesso di cui all'art. 11, comma 3, D.L. n. 145 del 2013) agli strumenti di regolazione della crisi non espressamente menzionati nel comma 2 del medesimo articolo.

## LA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178. L'ARTICOLO 1, COMMI 270-273 E L'INCENTIVO PER I PASSAGGI GENERAZIONALI

L'articolo 1, commi da 271 a 273, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha introdotto alcune disposizioni volte ad agevolare, mediante il veicolo cooperativo, i passaggi di imprese a favore di società cooperative che rispettino il requisito dimensionale di Piccole Imprese

## LA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178. L'ARTICOLO 1, COMMI 270-273 E L'INCENTIVO PER I PASSAGGI GENERAZIONALI

Gli importi di **trattamento di fine rapporto** richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di **capitale sociale delle cooperative** da essi costituite per **l'acquisizione o l'affitto delle aziende** dalle quali i lavoratori provengono **non concorrono alla formazione del reddito** imponibile dei lavoratori medesimi.

L'intero importo del trattamento di fine rapporto, dunque, se destinato in ossequio al dettame normativo, non è soggetto ad alcuna imposizione diretta.

Il Legislatore non ha disposto alcuna norma di coordinamento tra le disposizioni generali in materia di TFR e la norma qui commentata che regola la detassazione del TFR che, a sua volta, ne presuppone la liquidazione.

In assenza quindi di una effettiva cessazione del rapporto di lavoro (con conseguente continuità del rapporto di lavoro in capo alla cooperativa avente causa), la liquidazione del TFR da destinare a capitale non potrà che avvenire su base convenzionale ex art. 2120, comma 11, c.c..

## LA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178. L'ARTICOLO 1, COMMI 270-273 E L'INCENTIVO PER I PASSAGGI GENERAZIONALI

### **Art. 2120 c.c. – commi da 6 a 11**

*6. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta 4.*

*7. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.*

*8. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:*

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;*
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.*

*9. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.*

*10. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.*

***11. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.***

## LA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178. L'ARTICOLO 1, COMMI 270-273 E L'INCENTIVO PER I PASSAGGI GENERAZIONALI

Alle operazioni di trasferimento di azienda mediante donazione o successione attuate a favore di società cooperative aventi le caratteristiche sopra descritte trova applicazione l'art. 3, comma 4-ter, D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 e, quindi, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni.

## LA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178. L'ARTICOLO 1, COMMI 270-273 E L'INCENTIVO PER I PASSAGGI GENERAZIONALI

Ai sensi dell'art. 58 D.P.R. 917/1986 le cessioni di azienda a favore delle cooperative aventi le caratteristiche sopra specificate, beneficiano:

- ✓ nel caso di cessione a titolo oneroso, della possibilità, in capo al dante causa, della fruizione del regime di tassazione separata ex art. 17, comma 2, D.P.R. 917/1986;
- ✓ nel caso di cessione a titolo gratuito, del regime di neutralità fiscale a favore del dante causa a condizione che l'azienda sia assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo all'avente causa.

## LA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178. L'ARTICOLO 1, COMMI 270-273 E L'INCENTIVO PER I PASSAGGI GENERAZIONALI

Con il D.M. 17 febbraio 2022 (pubblicato nella G.U. 4 aprile 2022 n. 79) il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Mimit), ha individuato le modalità ed i criteri per la concessione, l'erogazione ed il rimborso dei finanziamenti destinati alle cooperative come sopra individuate.

Il Ministero:

- ✓ preso atto che le finalità della norma di che trattasi sono assimilabili a quelle perseguite dal D.M. 4 gennaio 2021;
- ✓ constatato che le due disposizioni individuano come soggetto «gestore» le società finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 27 febbraio 1985, n. 49,

**ha previsto che i predetti finanziamenti siano concessi a valere sulle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al D.M. 4 gennaio 2021.**

## LA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178. L'ARTICOLO 1, COMMI 270-273 E L'INCENTIVO PER I PASSAGGI GENERAZIONALI

Tali finanziamenti:

- ✓ sono concessi con le modalità e le condizioni di cui al regime di aiuti già individuato nel D.M. 4 gennaio 2021;
- ✓ sono interamente regolati dal predetto Decreto Ministeriale, fatta eccezione per le seguenti specifiche caratteristiche:
  - **durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 12**, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
  - importo non superiore a **7 volte** il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella cooperativa beneficiaria, e comunque per un importo complessivo non superiore a Euro 2.500.000.

## LA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178. L'ARTICOLO 1, COMMI 270-273 E L'INCENTIVO PER I PASSAGGI GENERAZIONALI

In ultimo il comma 273 della Legge 178/2020 dispone che le cooperative aventi le caratteristiche sopra descritte fruiscono di uno speciale regime derogatorio rispetto ai requisiti di mutualità c.d. «gestionali»; tali cooperative, quindi rispettano la condizione di prevalenza gestionale a decorrere dal **quinto anno successivo** alla loro costituzione.

**D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011 N. 159**  
**CODICE ANTIMAFIA**

**Art. 45**

Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato

*«A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV»*

**D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011 N. 159**  
**CODICE ANTIMAFIA**

**Art. 48 – comma 8-ter**

*«**Le aziende sono** mantenute al patrimonio dello Stato e **destinate**, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali **agli enti o alle associazioni individuati [...] dal comma 3, lettera c)**, con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati»*

**D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011 N. 159**  
**CODICE ANTIMAFIA**

L'art. 15-bis D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (convertito in Legge 11 novembre 2014 n. 164) dispone l'esclusione dal privilegio ex art. 4, comma 1, L. 49/1985 dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia.

## D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011 N. 159

### CODICE ANTIMAFIA

#### Art. 48 – comma 3, lett. c

*«comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a **cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381**, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni , ad **altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente**, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale*

## D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011 N. 159 CODICE ANTIMAFIA

Alla fine del 2017 CFI e ANBSC hanno sottoscritto un primo protocollo di intesa volto ad avviare un *«rapporto di collaborazione per il raggiungimento delle finalità del D.Lgs. 6 set. 2011 n. 159 contribuendo a rafforzare l'azione dell'Agenzia, tramite lo sviluppo di attività sinergiche tra i due partner volte alla definizione di interventi ed **azioni finalizzate a salvaguardare il valore patrimoniale dei beni aziendali confiscati ed i livelli occupazionali, favorendo, allorché attuabile e sostenibile, il rapido passaggio alla gestione imprenditoriale dei beni aziendali»***

Nell'aprile 2021 CFI e ANBSC hanno sottoscritto un secondo protocollo finalizzato alla prosecuzione della collaborazione tra i due enti *«contribuendo a rafforzare l'azione dell'Agenzia, tramite lo sviluppo di attività sinergiche tra i due partner volte alla definizione di interventi ed azioni finalizzate a salvaguardare il valore patrimoniale dei beni aziendali confiscati ed i livelli occupazionali, favorendo, allorché attuabile e sostenibile, il rapido passaggio alla gestione imprenditoriale dei beni aziendali»*

## **LA LEGGE 29 MAGGIO 1982 N. 297. L'ARTICOLO 2 ED IL FONDO DI GARANZIA PER IL T.F.R.**

Non infrequentemente i lavoratori dell'impresa in crisi capitalizzano la cooperativa (veicolo per l'operazione di WBO) utilizzando, in tutto o in parte, i crediti loro spettanti per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) .  
Recentemente l'INPS, con propria circolare 26 luglio 2023 n. 70, ha fornito un sistematico aggiornamento e riepilogo delle disposizioni che regolano il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (di seguito «Fondo di garanzia»), ciò all'esito dell'entrata in vigore del CCII.

## LA LEGGE 29 MAGGIO 1982 N. 297. L'ARTICOLO 2 ED IL FONDO DI GARANZIA PER IL T.F.R.

I crediti che il Fondo corrisponde sono:

- il TFR;
- le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto.

I requisiti per accedere al Fondo di garanzia variano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno a procedure concorsuali. A riguardo la recente circolare INPS individua quale criterio distintivo l'assoggettabilità alle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.



## LA LEGGE 29 MAGGIO 1982 N. 297. L'ARTICOLO 2 ED IL FONDO DI GARANZIA PER IL T.F.R.

Intervento Fondo di garanzia	Datore di lavoro	
	<u>Assoggettabile a procedura concorsuale</u>	<u>Non assoggettabile a procedura concorsuale</u>
Requisiti di intervento del Fondo di garanzia	Cessazione del rapporto di lavoro subordinato	Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
	Apertura della procedura concorsuale	Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali
	Prova del credito	Prova del credito
		Prova dell'insufficienza delle garanzie del datore di lavoro (esecuzione forzata infruttuosa)

## LA LEGGE 29 MAGGIO 1982 N. 297. L'ARTICOLO 2 ED IL FONDO DI GARANZIA PER IL T.F.R.

Qualora, nell'ambito delle predette procedure concorsuali, sia attuato un trasferimento di azienda che comporti il trasferimento del rapporto di lavoro al cessionario, la garanzia del Fondo sarà operativa solo se detto trasferimento sia attuato nell'ambito di procedure a carattere liquidatorio. In tal caso il lavoratore avrà diritto ad accedere al Fondo di garanzia essendo il suo credito per TFR divenuto immediatamente esigibile nei confronti del cedente .

Nell'ambito di procedure non liquidatorie, il trasferimento delle aziende non consente alcuna deroga alla responsabilità solidale del cessionario ex art. 2112 c.c., potendosi invece concordare, mediante lo specifico accordo sindacale, una flessibilizzazione delle condizioni di lavoro (quali, a titolo esemplificativo, mansioni, qualifica, orario di lavoro).

## **LA LEGGE 29 MAGGIO 1982 N. 297. L'ARTICOLO 2 ED IL FONDO DI GARANZIA PER IL T.F.R.**

In passato, nell'ambito della prassi operativa, sono state attuate operazioni di finanziamento bancario a favore dei singoli lavoratori, garantite dal credito degli stessi nei confronti della procedura concorsuale (e quindi del Fondo di garanzia), al fine di poter anticipare finanziariamente l'incasso delle relative somme e capitalizzare conseguentemente la cooperativa, dotandola da subito della necessaria liquidità.

## LA LEGGE 142/2001 ED IL SOCIO LAVORATORE: I «PIANI DI CRISI» DISCIPLINATI DALL'ART. 6

La Legge 3 aprile 2001 n. 142 ha introdotto rilevanti cambiamenti nell'inquadramento giuridico del rapporto tra la cooperativa ed il socio lavoratore .

La Legge n. 142 del 2001 trova applicazione in tutte le cooperative di lavoro (ovvero le “cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio” ), con le quali il socio instaura, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale

## LA LEGGE 142/2001 ED IL SOCIO LAVORATORE: I «PIANI DI CRISI» DISCIPLINATI DALL'ART. 6

### Art. 6, comma 1

*«d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;*

*e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie»*

## LA LEGGE 142/2001 ED IL SOCIO LAVORATORE: I «PIANI DI CRISI» DISCIPLINATI DALL'ART. 6

L'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), introduce una deroga al principio generale di inderogabilità del trattamento economico minimo dei soci lavoratori. Qualora, quindi, l'assemblea deliberi un «piano di crisi aziendale» i soci lavoratori, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, potranno stabilire riduzioni temporanee dei trattamenti economici integrativi nonché forme di apporto economico a loro carico, in ragione delle disponibilità e capacità finanziarie di ognuno .

Il Legislatore non fornisce alcuna definizione del «piano di crisi» né declina tecnicamente le «forme di apporto economico».

## LA LEGGE 142/2001 ED IL SOCIO LAVORATORE: I «PIANI DI CRISI» DISCIPLINATI DALL'ART. 6

L'analisi circa le caratteristiche del «piano di crisi» sono state oggetto di distinti interventi da parte del Ministero del Lavoro (Interpello n. 7/2009 del 6 febbraio 2009 – Interpello n. 48/2009 del 5 giugno 2009 - nota del 14 febbraio 2012 prot. 37/0002598 – nota 4576 del 16 maggio 2022).

Data l'eccezionalità della disposizione (confermata peraltro da giurisprudenza di legittimità - Cass. civ., sent. n. 19096/2018; Cass. civ., sent. n. 19832/ 2013), il Ministero ha quindi richiesto che il «piano di crisi» fosse caratterizzato da specifici requisiti:

- ✓ l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
- ✓ la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
- ✓ uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi deliberati in sede assembleare.

Successivamente anche l'INPS ha confermato (Messaggio n. 2350 del 8 giugno 2022) la necessità che la “crisi” cui fa riferimento la Legge 142/2001 debba caratterizzarsi per la particolare gravità e straordinarietà, tali da compromettere la continuità aziendale.

## LA LEGGE 142/2001 ED IL SOCIO LAVORATORE: I «PIANI DI CRISI» DISCIPLINATI DALL'ART. 6

Gli interventi sopra riassunti, unitamente alla prassi professionale che, nel tempo, si è consolidata sul punto, hanno condotto nei fatti a sistematizzare uno specifico strumento di gestione della crisi proprio delle società cooperative di produzione e lavoro che, in casi non infrequenti, ha consentito di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali mediante interventi diretti deliberati dai soci lavoratori e senza accedere ad alcuno degli strumenti «ortodossi» di regolazione della crisi.

## LA LEGGE 142/2001 ED IL SOCIO LAVORATORE: I «PIANI DI CRISI» DISCIPLINATI DALL'ART. 6

L'art. 6, comma 1, lett. f), Legge n. 142 del 2001, in maniera innovativa, attribuiva altresì all'assemblea delle cooperative neo-costituite la facoltà di adottare un "piano di avviamento" finalizzato a promuovere nuova imprenditorialità, piano subordinato alla preventiva stipula di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Quest'ultimo strumento è risultato, nei fatti, mai applicato poiché i necessari accordi non sono mai stati sottoscritti. A tale proposito già in data 12 ottobre 2009 il Ministero del Lavoro aveva confermato l'inoperatività della disposizione in ordine ai "piani di start up" ex art. 6, comma 1, lett. f), Legge n. 142 del 2001, in assenza di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (non ritenendo validi eventuali accordi sottoscritti su base territoriale). Si tratta, quindi, ad oggi di uno strumento che, a distanza di oltre 23 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 142 del 2001, non è utilizzabile.

## LA LEGGE 142/2001 ED IL SOCIO LAVORATORE: I «PIANI DI CRISI» DISCIPLINATI DALL'ART. 6

L'analisi svolta su alcune operazioni di WBO ha consentito di dimostrare che, non infrequentemente, i tempi di realizzo dei progetti di WBO non rispondono perfettamente al *timing* ipotizzato in sede di progettazione del piano di risanamento: in tali casi i soci lavoratori, nella prospettazione di una crisi del progetto (e, dunque, della cooperativa), hanno assunto specifiche delibere assembleari al fine di garantire alla cooperativa, proprio nella fase più critica (e, quindi, con il concreto rischio di compromissione della continuità aziendale), le ulteriori risorse aggiuntive rappresentate da una riduzione del costo del lavoro.

Sarebbe auspicabile il completamento delle procedure necessarie per dare completa attuazione all'articolo 6 della Legge n. 142 del 2001 con la possibilità di poter utilizzare, già nei piani di WBO, forme di apporto ulteriore da parte dei lavoratori ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f), Legge n. 142 del 2001).

## CASE HISTORY

# SPOTLIGHT SOCIETA' COOPERATIVA

---

## CASE HISTORY – SPOTLIGHT SOCIETA' COOPERATIVA

L'azienda opera sin dagli anni 60 nel settore della produzione ed installazione di impianti di illuminazione per teatri e monumenti.

Negli ultimi anni l'attività si era specializzata in due linee di business:

- ITALIA: installazione di impianti per teatri/spettacoli e relativa assistenza (bassa marginalità + alto assorbimento di circolante per crediti e stock di ricambi);
- ESTERO: produzione e commercializzazione di fari specifici per spettacoli, musei e monumenti.

La clientela era di primissimo piano, ad esempio:

- Teatro La Scala di Milano
- Rai e Mediaset
- Teatro Bolshoi di Mosca

*Fonte – Slide a cura dott. Federico Costa*

## CASE HISTORY – SPOTLIGHT SOCIETA' COOPERATIVA

A partire dal 2013 l'azienda è entrata in crisi a causa principalmente della contrazione della spesa pubblica per il rinnovo degli impianti di illuminazione per musei e teatri.

Il fatturato è diminuito da 8,4 a 4,4 €/M con un organico sceso anch'esso da 30 a 19 dipendenti.

Ad inizio 2019 la crisi finanziaria è sfociata nell'apertura di un concordato «in bianco».

Nonostante le difficoltà, l'attività di vendita all'estero generava fatturati stabili e l'azienda aveva un consistente «pipeline» di offerte per nuovi progetti.

Il Piano industriale si è quindi basato sul ridimensionamento della struttura e del capitale circolante relativo all'Italia ed il mantenimento di un'azienda più snella, focalizzata sulla vendita di fari all'estero.

La ricerca di un investitore non aveva però prodotto risultati e l'azienda sembrava essere destinata alla liquidazione

*Fonte – Slide a cura dott. Federico Costa*

## CASE HISTORY – SPOTLIGHT SOCIETA' COOPERATIVA

In questa situazione è stata presentata ai dipendenti la possibilità di acquistare l'azienda con il supporto di CFI, Fondosviluppo Spa e della struttura di Confcooperative.

Un nucleo di 6 dipendenti su 19 ha aderito e con i restanti 13 sono stati raggiunti accordi di risoluzione del rapporto di lavoro. Questo è stato il passaggio più critico dell'operazione e si sono rivelate determinanti le modalità di comunicazione dell'operazione, la proposta di partecipazione aperta e reiterata a tutti i dipendenti e l'erogazione di modesti incentivi al fine di rendere l'uscita più conveniente rispetto all'inevitabile fallimento.

A fronte di un conferimento di € 120k da parte dei dipendenti sono state raccolti ulteriori € 400k, in parte come ulteriore apporto di capitale (€ 200k, parimenti suddivisi tra CFI e Fondosviluppo quali soci finanziatori) ed in parte come finanziamento a valere sull'allora D.M. 4 dicembre 2014 (€ 200k).

*Fonte – Slide a cura dott. Federico Costa*

## CASE HISTORY – SPOTLIGHT SOCIETA' COOPERATIVA

Il Tribunale di Milano, con decreto del 3 ottobre 2019 (presidente relatore dott.ssa Paluchowski) di ammissione del concordato preventivo della Spotlight S.r.l. (successivamente omologato) ha dato conto di quanto prospettato, ovvero la cessione dell'azienda in esercizio a una società cooperativa appositamente costituita da alcuni lavoratori dell'azienda in concordato previa pubblicazione dell'invito a manifestare interesse all'acquisto ed autorizzando (scaduto il termine senza alcuna manifestazione) la predetta cessione antecedentemente all'omologazione del concordato medesimo.

Tale operazione è stata direttamente sostenuta da CFI e da Fondosviluppo SPA (il fondo mutualistico promosso da Confcooperative).

## CASE HISTORY – SPOTLIGHT SOCIETA' COOPERATIVA

In tale contesto CFI e Fondosviluppo hanno potuto contribuire (essendo stati attivati tempestivamente) al positivo esito dell'operazione avendo assunto specifiche delibere in ordine all'impegno alla capitalizzazione ed al finanziamento della cooperativa subordinate al buon esito dell'acquisizione. Nel Decreto di apertura della procedura di concordato l'allora sezione Fallimentare del Tribunale di Milano ha evidenziato come la società ricorrente avesse *“basato la propria proposta di concordato su un piano con continuità aziendale indiretta mediante workers buy-out”* sottolineando come *“La cooperativa potrà sostenere gli oneri concordatari grazie alla disponibilità di Cooperazione Finanza Impresa soc. coop. per azioni ad assumere una partecipazione di Euro 100.000,00 nel capitale della stessa ed a sostenere il progetto di start up cooperativo tramite un ulteriore intervento per un massimo di Euro 200.000,00. Parimenti, parteciperà al capitale di rischio la Fondo Sviluppo s.p.a. mediante un contributo di Euro 100.000,00. In proposito, la società ha prodotto all'udienza del [omissis] le lettere dei predetti investitori attinenti all'assunzione delle delibere a conferma dell'impegno descritto all'interno della proposta di concordato”*.

	dic-23	%	dic-22	%	dic-21	%	dic-20	%
<b>ATTIVO</b>								
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3.000	0 %	3.000	0 %	3.000	0 %	3.000	0 %
<b>Attività operative</b>								
Attività operative non immobilizzate	1.037.887	57 %	957.578	51 %	908.238	49 %	658.982	42 %
Attività operative immobilizzate	211.066	12 %	195.349	10 %	206.873	11 %	213.945	14 %
<b>Totale Attività operative</b>	<b>1.248.953</b>	<b>69 %</b>	<b>1.152.927</b>	<b>61 %</b>	<b>1.115.111</b>	<b>60 %</b>	<b>872.927</b>	<b>56 %</b>
<b>Attività finanziarie</b>								
Titoli negoziabili e liquidità ed equivalenti	562.817	31 %	719.474	38 %	741.145	40 %	674.420	43 %
Attività finanziarie immobilizzate	766	0 %	766	0 %	766	0 %	766	0 %
<b>Totale Attività finanziarie</b>	<b>563.583</b>	<b>31 %</b>	<b>720.240</b>	<b>38 %</b>	<b>741.911</b>	<b>40 %</b>	<b>675.186</b>	<b>44 %</b>
<b>ATTIVO</b>	<b>1.815.536</b>	<b>100 %</b>	<b>1.876.167</b>	<b>100 %</b>	<b>1.860.022</b>	<b>100 %</b>	<b>1.551.113</b>	<b>100 %</b>
<b>PASSIVO</b>								
<b>Passività operative</b>								
Fondi per rischi e oneri (operativi)							5.552	0 %
<b>Debiti operativi</b>	<b>378.422</b>	<b>21 %</b>	<b>510.711</b>	<b>27 %</b>	<b>599.725</b>	<b>32 %</b>	<b>612.641</b>	<b>39 %</b>
Ratei e risconti passivi	159	0 %	173	0 %	280	0 %	4.525	0 %
<b>Totale Passività operative</b>	<b>378.581</b>	<b>21 %</b>	<b>510.884</b>	<b>27 %</b>	<b>600.005</b>	<b>32 %</b>	<b>622.718</b>	<b>40 %</b>
<b>Passività finanziarie</b>								
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	83.215	5 %	60.402	3 %	37.316	2 %	17.200	1 %
Debiti finanziari	108.181	6 %	143.668	8 %	178.874	10 %	200.000	13 %
<b>Totale Passività finanziarie</b>	<b>191.396</b>	<b>11 %</b>	<b>204.070</b>	<b>11 %</b>	<b>216.190</b>	<b>12 %</b>	<b>217.200</b>	<b>14 %</b>
<b>Capitale proprio lordo</b>	<b>1.245.559</b>	<b>69 %</b>	<b>1.161.213</b>	<b>62 %</b>	<b>1.043.827</b>	<b>56 %</b>	<b>711.195</b>	<b>46 %</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.815.536</b>	<b>100 %</b>	<b>1.876.167</b>	<b>100 %</b>	<b>1.860.022</b>	<b>100 %</b>	<b>1.551.113</b>	<b>100 %</b>

## Stato Patrimoniale Esercizi 2020 - 2023

Il capitale sociale dei soci finanziatori è stato così remunerato:

Esercizio 2020  
- dividendi Euro 4.000 (2%)

Esercizio 2021  
- dividendi Euro 4.000 (2%)

Esercizio 2022  
- rivalutazione Euro 20.308  
- dividendi Euro 4.076 (2%)

Esercizio 2023  
- rivalutazione Euro 11.897  
- dividendi Euro 4.406 (2%)



	dic-23	%	dic-22	%	dic-21	%	dic-20	%
<b>Valore della produzione</b>	2.317.761	100 %	2.025.595	100 %	2.539.661	100 %	2.087.791	100 %
<b>Costi esterni</b>	1.754.894	76 %	1.417.487	70 %	1.526.697	60 %	1.251.554	60 %
<b>Valore aggiunto (VA)</b>	562.867	24 %	608.108	30 %	1.012.964	40 %	836.237	40 %
<b>Costi per il personale</b>	445.719	19 %	527.270	26 %	612.980	24 %	346.676	17 %
<b>Margine operativo lordo (MOL)</b>	117.148	5 %	80.838	4 %	399.984	16 %	489.561	23 %
<b>Amm.ti, svalutazioni e accantonamenti</b>	39.549	2 %	33.677	2 %	30.762	1 %	33.270	2 %
<b>Margine operativo netto (MON)</b>	77.599	3 %	47.161	2 %	369.222	15 %	456.291	22 %
<b>Proventi da attività finanziarie</b>	13	0 %	1.844	0 %				
<b>Oneri da attività finanziarie</b>	1.963	0 %	1.559	0 %	5.804	0 %	9.593	0 %
<b>Risultato ante interessi e imposte (EBIT)</b>	75.649	3 %	47.446	2 %	363.418	14 %	446.698	21 %
<b>Risultato ante imposte (EBT)</b>	75.649	3 %	47.446	2 %	363.418	14 %	446.698	21 %
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	14.028	1 %	10.908	1 %	41.480	2 %	65.017	3 %
<b>Utile d'esercizio</b>	61.621	3 %	36.538	2 %	321.938	13 %	381.681	18 %

## Conto Economico Esercizi 2020 – 2023

Il CE 2020-2022 incorpora i seguenti valori a titolo di ristorni (dal 2023 i ristorni non sono più componente del CE):

Esercizio 2020  
- ristorni Euro 60.000 (cs)

Esercizio 2021  
- ristorni Euro 108.400 (cs)

Esercizio 2022  
- ristorni Euro 108.100 (76k erogati, la differenza a cs)

Esercizio 2023  
- ristorni Euro 24.342 (cs)

## CONSIDERAZIONI & CONCLUSIONI

---



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

## LA FUNZIONE ANTICICLICA DEL SISTEMA COOPERATIVO

Numerose ricerche hanno dimostrato la migliore capacità delle cooperative di resistere ai periodi di crisi economica rispetto alle società lucrative.

*«[Il Parlamento Europeo, N.d.r.] rileva che molte cooperative si sono dimostrate in tempi di crisi più resilienti delle stesse imprese tradizionali, in termini sia di tasso di occupazione che di chiusura aziendale; nota che nonostante la crisi sono state create cooperative in settori nuovi e innovativi e che la loro resilienza può essere ampiamente dimostrata, in particolare per le banche cooperative e le cooperative industriali e di servizi (cooperative di lavoro, cooperative sociali e cooperative di PMI); osserva che lo sviluppo di cooperative si è dimostrato più idoneo a rispondere alle nuove esigenze e a stimolare la creazione di posti di lavoro rispetto ad altri modelli, grazie alla loro grande capacità di adattarsi ai cambiamenti e di conservare la propria continuità operativa nel perseguimento delle finalità istituzionali, anche in situazioni di rischio; sottolinea anche il ruolo strategico delle cooperative di PMI, che possono fornire soluzioni collettive a problemi comuni e realizzare economie di scala [...]»* (Risoluzione 2.07.2013)

## TIPIZZAZIONE DEI CONTESTI DI RIFERIMENTO

La società cooperativa, nei contesti di WBO, rappresenta un meccanismo “autogenerante” di politiche attive del lavoro, capace oggi di leggere in anticipo i temi, sempre più attuali, di responsabilità sociale delle imprese e sostenibilità.

La nascita di WBO è frequentemente correlata alla presenza di **intensità di manodopera specializzata**, con **lavoratori** dedicati a specifiche attività e dotati di **competenze specifiche non facilmente trasferibili**; i lavoratori dei WBO provengono da esperienze lavorative di lunga data, integrati territorialmente e socialmente, con una bassa propensione alla mobilità e forte legame con le reti sociali esistenti. Gli stessi legami sociali interni all’azienda di provenienza possono favorire processi di solidarietà interna sul posto di lavoro ed essere di stimolo alla creazione di cooperative per la realizzazione dei processi di WBO.

## LA COMUNITA' EUROPEA

Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE – 2012/C 191/05) ha avuto modo di sottolineare il potenziale interesse dei lavoratori alla sopravvivenza della propria impresa anche fuori da contesti di crisi, invitando gli stati membri a sviluppare politiche e norme che delineino **«un quadro per i trasferimenti delle imprese ai dipendenti basato sulle migliori pratiche al fine di evitare le chiusure: ne sono un esempio [...] la legge Marcora in Italia»**. Il CESE, nel citato documento, pone inoltre l'accento sulla **resistenza delle cooperative alle «turbolenze della crisi rispetto alle imprese convenzionali»**, ciò anche in relazione alla **preminenza della remunerazione dei fattori produttivi rappresentati dal capitale umano** nonché degli investimenti, sacrificando se necessario la remunerazione del capitale

## LA COMUNITA' EUROPEA

Il Parlamento Europeo, con la propria Risoluzione 2 luglio 2013 (2012/2321) ha così osservato: «*Il Parlamento europeo [...] 28. osserva che molto spesso il problema riscontrato nei trasferimenti di imprese ai dipendenti non riguarda solo la durata dei relativi iter ma anche e soprattutto la **scarsa conoscenza di tale scenario aziendale tra i professionisti del settore** (per esempio **avvocati e commercialisti**) e nel mondo legale e scolastico; sottolinea che la formazione e la sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti nella creazione o nel trasferimento della proprietà delle imprese ai dipendenti contribuirebbero in modo significativo alla promozione di tale pratica; **raccomanda pertanto che la forma cooperativa d'impresa sia definitivamente ricompresa nei curriculum delle università e delle scuole di management***».

## CONCLUSIONI

L' «alternativa» dei rendimenti

- 1) Il rendimento finanziario (la «trappola» del ROI)
- 2) Il rendimento socio-economico. Investimento «redditizio» in quanto in grado di garantire continuità aziendale e lavorativa
- 3) Il rendimento sociale, in quanto in grado di garantire gettito erariale e previdenziale

Tale ultima tipologia di «rendimento» trova oggi spazio anche nella più attenta dottrina (Giulio Andreani, IL Sole 24 Ore 5 aprile 2024): *«La convenienza della proposta di transazione [fiscale] per l'Erario [...] [dipende] anche dagli oneri che grazie a tale proposta lo Stato può evitare di sostenere, come, ad esempio, quelli derivanti dal ricorso agli ammortizzatori sociali conseguente alla cessazione dell'attività aziendale; nonché dai benefici collettivi che possono essere generati dalla prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore»*

## CRITICITA'

- 1) I WBO quale strumentazione «di seconda istanza», ancora poco incisivi nei contesti di risanamento.
- 2) Rischio connesso alla difficoltà di accompagnare lavoratori in un percorso di autoimprenditorialità, correlato alla necessità di assumere impegni economici, gestionali, nonché ad acquisire, nel tempo, ulteriori competenze gestionali ed amministrative.
- 3) Iniziale debolezza negli assetti amministrativi.
- 4) Scarsa propensione (anche del sistema cooperativo) al *Temporary Management*
- 5) Complessità e rigidità del veicolo cooperativo, poco adatto per operazioni di risanamento su imprese di medio/grandi dimensioni
- 6) Scarsa conoscenza tra le OO.SS. (nonostante l'Accordo del 21 gennaio 2021)
- 7) Sindrome da «*second best*»

## IN SINTESI

I WBO rappresentano:

- 1) un ulteriore strumento a disposizione per il risanamento delle imprese (che non per forza corrisponde al «salvataggio» dell'imprenditore);
- 2) uno strumento che consente di attrarre rilevanti risorse pubbliche (finanza esterna) a beneficio della continuità aziendale promossa dai lavoratori;
- 3) una valida opportunità di risanamento, "socialmente orientata" capace di fare propri, secondo un processo naturale e fisiologico, anche i nuovi paradigmi ESG.

## **PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

- 1) Cataudella M.C. (2016), Workers' Buyout e soci lavoratori di cooperativa, in Biasi M., Zilio Grandi G. (eds.) (2016)
- 2) Italia Lavoro, Staff Studi e Analisi Statistica, "Workers buyout un fenomeno in crescita", 26 febbraio 2016
- 3) Monni Salvatore – Novelli Giulia – Pera Laura – Realini Alessio, Workers' buyout: definizioni e caratteristiche, in P. DEMARTINI-S. MONNI, Workers' buyout Corporate Governance e sistemi di controllo, Roma, TrE-Press, 2017, 8-15
- 4) Pacchi Stefania – Una possibile alternativa per la continuità indiretta: l'acquisto dell'azienda da parte dei lavoratori – in Ristrutturazioni Aziendali, giugno 2021
- 5) Pagani Eleonora – Il workers buyout quale possibile strumento di risoluzione della crisi della piccola e media impresa italiana – in Crisi d'Impresa e Insolvenza, ottobre 2020
- 6) Piscitelli Michele - Le operazioni di "workers buy out" ed il CCII tra coordinamento normativo ed opportunità operative – in Dirittodellacrisi.it, novembre 2024
- 7) Vieta Marcelo, Depedri Sara, Le imprese recuperate in Italia, EURICSE (2015)



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



**FONDAZIONE**  
**COMMERCIALISTI**  
**ODCEC di MILANO**

- 7) Vieta Marcelo, Depedri Sara, Carrano Antonella, “The Italian road to recuperating enterprises and the Legge Marcora Framework”, Euricse – European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, Research Report n. 015/17, 2017

## Riferimenti

Dott. Michele Piscitelli  
Dottore Commercialista

Eureka Srl – Confcooperative Insubria  
ICN SPA - Area Gestione Crisi di Impresa

*[piscitelli.m@confcooperative.it](mailto:piscitelli.m@confcooperative.it)*

*Appendice*

***LE SOCIETA' COOPERATIVE***

***CENNI***

## DEFINIZIONI

L'art. 45 della Costituzione recita

*“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.*

Le stesse Istituzioni Europee, in più occasioni, si sono interessate alle imprese cooperative, definendole «*un'associazione autonoma di persone volontariamente riunite per soddisfare le loro aspirazioni e bisogni economici, sociali e culturali comuni mediante un'impresa di cui la proprietà è collettiva e dove il potere è esercitato democraticamente*» (Comitato economico e sociale europeo - CESE – 2012)

## DEFINIZIONI

Le cooperative sono **società a capitale variabile** che si propongono di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri soci a **condizioni più favorevoli** di quelle che sarebbero disponibili sul mercato. Lo **scopo** cooperativo primario, che è **mutualistico** e viene anteposto al perseguimento del profitto individuale dei soci, è ottenuto attraverso lo svolgimento dell'attività sociale e si estrinseca negli scambi mutualistici posti in essere tra i soci operatori e la cooperativa, finalizzati ad attribuire ad essi un vantaggio mutualistico, vantaggio che, nella maggior parte delle fattispecie cooperative, si concretizza nel ristorno .

Lo **scopo mutualistico**, dunque, sostanzia in sé la **funzione sociale** delle imprese cooperative.

## I PRINCIPI FONDATIVI

- 1) Il contenuto democratico della società cooperativa, ulteriore cardine distintivo, rinvenibile nella centralità della regola del voto capitario, nel contesto assembleare nel quale tale regola si realizza sostanziando il principio di autogoverno, di autonomia e di indipendenza dei soci cooperatori
- 2) L'indivisibilità degli utili e delle riserve che si traduce in una conseguente «mutualità intergenerazionale». Le strutture patrimoniali ed il valore creato nell'azienda rappresentano il principale strumento di tutela della continuità aziendale in favore di obiettivi di medio e lungo termine

## Art. 2511 Codice Civile

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico



Il Legislatore ha ritenuto di non chiarire espressamente in cosa consista lo scopo mutualistico.

L'unica definizione rimane quella contenuta nella relazione del Ministero di Grazia e Giustizia al codice civile del 1942

*Fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato*

## IL CONCETTO DI MUTUALITA'

- ✓ Il rapporto mutualistico con i soci è inteso come rapporto negoziale distinto da quello societario (Relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 6 del 2003).
- ✓ Collegamento genetico e funzionale tra contratto di società ed ulteriore rapporto di scambio mutualistico (il contratto di società è causa dello scambio mutualistico). Quindi:
  - effetti dello scioglimento del rapporto societario sui rapporti mutualistici e, viceversa
  - effetti di inadempimento degli obblighi mutualistici del socio o della società sul rapporto societario.
- ✓ Il vantaggio mutualistico non è un diritto soggettivo.
- ✓ Cooperazione quale strumento di democratizzazione del mercato.

## ALCUNE DISPOSIZIONI SALIENTI

### **Art. 2521 c.c.**

I rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da regolamenti (approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze della straordinaria) che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

### **Art. 2516 c.c.**

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

\*\*\*

La mutualità ammette che l'entità degli scambi mutualistici con i soci possa variare in funzione delle scelte gestionali e delle condizioni di mercato.

Art. 2521 c.c.: l'atto costitutivo può prevedere che la cooperativa svolga la propria attività anche con i terzi.

## LA PREVALENZA

**SOCIETÀ  
COOPERATIVE**



### **COOPERATIVE DIVERSE**

cooperative diverse, non destinatarie del regime fiscale di favore ma comunque caratterizzate da mutualità



### **COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE**

cooperative meritevoli di un regime fiscale di favore, in considerazione della particolare intensità degli scambi mutualistici e della specifica assenza di finalità lucrative

## LA PREVALENZA

Il codice civile indica i criteri contabili (quantitativi) per la definizione della prevalenza (artt. 2512 e 2513 c.c.) e statutari (art. 2514 c.c.).

La verifica della prevalenza è effettuata sulle risultanze del bilancio d'esercizio (in riferimento ad un intervallo di tempo corrispondente all'esercizio sociale).

La cooperativa deve adottare un sistema di contabilità che evidenzi la gestione con i soci e quella con i terzi.

Il calcolo della prevalenza si riferisce alla gestione caratteristica della cooperativa e a scambi mutualistici aventi natura omogenea.

## LA PREVALENZA

### Art. 2513

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico: media ponderata.

*Amministratori e Sindaci documentano nel bilancio/relazioni i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le condizioni di prevalenza*

## LA PREVALENZA

### Art. 2514

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5 per cento;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## LA PREVALENZA I VINCOLI SULLE RISERVE E I FONDI

### Riserve indivisibili

- per previsione di legge e statuto non possono essere ripartite tra i soci cooperatori neppure in caso di scioglimento
- possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento

### Fondo di riserva legale

Costituito da almeno il 30 % degli utili netti annuali

### Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Una quota degli utili netti annuali deve esservi destinata nella misura e con le modalità previste dalla legge (3%)

*L'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati*

## LA PREVALENZA I VINCOLI SULLE RISERVE E I FONDI

L'art. 7 della L. 59/1992 dispone in ordine alla rivalutazione gratuita del capitale. Tale norma prevede che una quota dell'utile d'esercizio può essere destinata alla rivalutazione gratuita dell'importo versato delle quote e/o delle azioni dei soci cooperatori e sovventori nella misura massima dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno corrispondente all'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti.

## LA PREVALENZA I REGIMI DEROGATORI

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero delle Attività Produttive), di concerto con il ministero dell'Economia, possono stabilire con proprio decreto regimi derogatori in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui operano le cooperative prevedendo specifiche disposizioni normative a cui le cooperative devono uniformarsi.

### **Decreto interministeriale del 30/12/2005**

Esempio: nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative miste non si computa:

- il costo dei lavoratori assunti in forza di obbligo di legge, contratto di lavoro o convenzione con la PA
- il costo dei lavoratori che non possono essere soci per legge
- il costo dei lavoratori stranieri impiegati extra territorio dello Stato

## L'ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Il Ministero delle Attività Produttive ha costituito l'apposito Albo suddiviso in più sezioni (DM 23/06/2004):

[Ministero dello Sviluppo Economico - Portale delle Cooperative \(mise.gov.it\)](http://mise.gov.it)

- ✓ Cooperative a mutualità prevalente
- ✓ Cooperative diverse

Le cooperative depositano annualmente i propri bilanci presso l'albo attraverso strumenti di comunicazione informatica (modello C17).

Le società cooperative a mutualità prevalente non devono più indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all'albo (norma originariamente prevista dalla riforma)

## L'ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa che richiede l'iscrizione all'Albo deve indicare la propria appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- ✓ Cooperativa di produzione e lavoro
- ✓ Cooperativa di lavoro agricolo
- ✓ Cooperativa sociale
- ✓ Cooperativa di conferimento prodotti agricoli e allevamento
- ✓ Cooperativa edilizia di abitazione
- ✓ Cooperativa della pesca
- ✓ Cooperativa di consumo
- ✓ Cooperativa di dettaglianti
- ✓ Cooperativa di trasporto
- ✓ Consorzio cooperativo
- ✓ Consorzio agrario
- ✓ Banca di credito cooperativo
- ✓ Consorzio e cooperativa di garanzia e fidi
- ✓ Altre cooperative

## LA GOVERNANCE

### **Art. 2519 c.c.**

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

### **Art. 2538 c.c. – comma 2**

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

## LA PERDITA DEL REQUISITO DELLA PREVALENZA

### Art. 2545 octies c.c.

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando:

- ✓ volontariamente o involontariamente, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza
- ✓ modifichi le previsioni statutarie in merito alla distribuzione di utili e riserve

Sentito il parere del revisore esterno gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale distinto tra riserve indivisibili e riserve disponibili

Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione e trasmesso al MIMIT

Tali disposizioni NON SI APPLICANO in caso di perdita della mutualità prevalente per effetto della perdita dei requisiti "gestionali" ex art. 2513 c.c. (salvo il caso di emissione di strumenti finanziari)

## LA SPECIFICITA' DELLA LEGISLAZIONE COOPERATIVA

Per costituire una società cooperativa sono necessari almeno nove soci

Può essere costituita una cooperativa da almeno tre soci purché

- ✓ persone fisiche
- ✓ la società adotti le norme della srl

Se il numero dei soci scende sotto al minimo previsto dalla legge

integrazione entro un anno

oppure

liquidazione della società

## LA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE

La Legge 3-4-2001 n. 142

- ✓ è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 23-4-2001
- ✓ è entrata in vigore l'8-5-2001 (poi parzialmente modificate dalla Legge 30/2003)

La Legge 142/2001 si applica a tutte le cooperative che hanno, come scopo, quello di procurare occasioni di lavoro per i propri soci, ivi comprese le cooperative con più gestioni mutualistiche.

I soci lavoratori

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando a organi sociali e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi, a decisioni concernenti scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali.



## LA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE

Il socio instaura un ulteriore rapporto di lavoro rispetto a quello associativo (indistinto)  
Problematiche interpretative connesse alla gestione dei contenziosi. La legge prevede (art. 5 L. 142/2001) quanto segue:

*Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.*

Ciò nonostante vi sono due distinti orientamenti giurisprudenziali:

orientamento dominante  
competenza funzionale del giudice del lavoro

orientamento minoritario  
competenza funzionale del giudice ordinario

## LA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE

Il rapporto di lavoro può essere in forma

- ✓ subordinata
- ✓ autonoma
- ✓ in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale (non sono ritenuti ammissibili i contratti di associazione in partecipazione).

Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque **non inferiore ai minimi previsti**, per prestazioni analoghe, **dai contratti collettivi nazionali**.

Possibili integrazioni mediante:

- ✓ maggiorazioni retributive
- ✓ ristorni (max 30% delle retribuzioni lorde)

## LA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE

### Il regolamento interno

- ✓ È obbligatorio
- ✓ Non può contenere disposizioni derogatorie *in pejus* rispetto trattamento economico minimo
- ✓ Deve essere depositato entro 30 giorni dalla sua approvazione (da parte dell'assemblea dei soci) presso la DTL competente
- ✓ Ha un contenuto minimo previsto dalla Legge (art. 6 L. 142/2001)

## LA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE

### Il Piano di crisi

Il regolamento interno ex art. 6 L. 142/2001 deve contenere:

- ✓ l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di utili;
- ✓ l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

Si tratta, a tutti gli effetti, di uno specifico strumento di ristrutturazione, proprio delle società cooperative, finalizzato a coinvolgere i (lavoratori) soci nel risanamento della propria impresa.

## LA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE

### Il Piano di crisi

Elementi essenziali del piano di crisi

- ✓ effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
- ✓ temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
- ✓ stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame;
- ✓ il piano non può essere a tempo indeterminato;
- ✓ se non possono essere certi, i tempi devono comunque essere indicati, salvo verifiche;
- ✓ i tempi devono essere collegati al tipo di crisi.

*L'argomento è stato trattato precedentemente*

## GLI STRUMENTI FINANZIARI

La disciplina degli strumenti finanziari riveste, nell'ambito della riforma del sistema cooperativo, un'importanza rilevante, in funzione della storica sottocapitalizzazione del sistema cooperativo

### Legge delega

*Prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve [...] le specificità dello scopo mutualistico [...], la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi*

Il Legislatore delegato ha esteso questo principio, riferito originariamente alle sole cooperative non prevalenti, a tutto il sistema cooperativistico, ivi comprese, quindi, le cooperative a mutualità prevalente

## GLI STRUMENTI FINANZIARI

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina delle S.P.A. e stabilisce le tipologie di strumenti finanziari emettibili, i diritti patrimoniali e di partecipazione, le modalità del loro trasferimento.

Le cooperative che applicano le norme sulla società a responsabilità limitata possono offrire strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Sul punto vedasi la norma di interpretazione autentica dell'art. 2526 c.c. introdotta dal D.L. 145/2013 (art. 11, comma 3-bis):

*Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.*

## GLI STRUMENTI FINANZIARI

Le società cooperative possono utilizzare (alternativamente o cumulativamente)

strumenti tipizzati, propri della legislazione cooperativa

- ✓ Socio sovventore (art. 4 L. 59/92)
- ✓ Azioni di partecipazione cooperativa (artt. 5 e 6 L. 59/92)
- ✓ Prestito sociale (NB: NON è uno strumento finanziario)

- ✓ azioni ordinarie, con diritti diversi (ex art. 2348 c.c.), etc..
- ✓ strumenti finanziari, partecipativi, non partecipativi, ibridi mutuati dalle disposizioni in materia di Società per Azioni
- ✓ titoli di debito (collocamento limitato per cooperative srl)

*La legge regola i diritti, patrimoniali ed amministrativi, dei possessori di strumenti finanziari emessi da società cooperative.*

## GLI STRUMENTI FINANZIARI

### SOCI SOVVENTORI

#### Riferimento

Art. 4 Legge 59/1992 – escluse cooperative edilizie e BCC

#### Presupposti

Previsione statutaria della possibilità di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale

#### Caratteristiche

Azioni nominative trasferibili

Remunerazione del capitale conferito fino a +2% di quanto previsto per altri soci

Non esistono limiti al conferimento

Da 1 a 5 voti in assemblea (ma anche massimo 1/3 dei voti ex art. 2526 c.c.)

Lo statuto può prevedere privilegi nella ripartizione degli utili e nella liquidazione di quote e azioni

Possono essere amministratori ma non la maggioranza

## GLI STRUMENTI FINANZIARI

### AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

#### Riferimento

Art. 5 Legge 59/1992

#### Presupposti

Previsione statutaria di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale (assemblea annuale approva gli stati di avanzamento dei lavori)

#### Caratteristiche

Nessun diritto di voto

Remunerazione del capitale conferito fino a +2% di quanto previsto per altri soci

Privilegi nella ripartizione degli utili e nella liquidazione del capitale

Ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto

Possono essere amministratori ma non la maggioranza

## GLI STRUMENTI FINANZIARI

### Strumenti partecipativi privi del diritto di voto

L'Assemblea speciale (art. 2541 c.c.) delibera in merito a

- ✓ approvazione delle deliberazioni assembleari che pregiudicano i loro diritti
- ✓ esercizio dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari sottoscritti
- ✓ controversie con la cooperativa
- ✓ nomina di un rappresentante comune

Quest'ultimo si occupa dell'esecuzione delle delibere assembleari e della tutela degli interessi dei soci attraverso:

- ✓ la partecipazione alle assemblee
- ✓ l'impugnazione delle delibere
- ✓ l'esame dei libri sociali

## GLI STRUMENTI FINANZIARI

Gli strumenti finanziari sottoscritti da soci diversi dai soci cooperatori non sono sottoposti a limiti alla remunerazione.

Assume rilievo unicamente la limitazione di cui all'art. 2545-quinquies, c. 2 c.c. secondo il quale possono essere distribuiti dividendi solo se il rapporto fra patrimonio netto e il complessivo indebitamento è superiore ad  $1/4$ .

Infine, sempre nel merito dei dividendi, valgono le ulteriori disposizioni previste per le SPA; ove in bilancio siano presenti costi pluriennali il cui ammortamento non sia ultimato, la distribuzione è possibile solo se residuano riserve disponibili di ammontare almeno pari ai predetti costi.